

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 09196/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9196 del 2024, proposto da  
Claudio Aledda, Alberto Aleo, Salvatore Arnetta, Giovanni Broccia, Leonardo  
Fabio Cali', Carmelo Castellana, Fiore Cavalieri, Antonio Collura, Antonio  
Francesco Consoli, Antonino Crisafulli, Raffaele Criscuolo, Sergio D'Amico,  
Fabrizio De Marco, Giuseppe De Sanctis, Leonardo Di Giuseppe Ragusa,  
Emanuele Fagni, Davide Fazio, Giuseppe Calogero Fragapane, Onofrio Fresca,  
Matteo Fusco, Nicola Fusillo, Antonino Galla', Francesco Giancani, Angelo  
Giuffrida, Giovanni La Pera, Diego Labate, Salvatore Lioni, Antonino Manno,  
Joseph Marchese, Gaspare Maria, Domenico Massimo Nucera, Vincenzo Panella,  
Luciano Parisi, Ignazio Pirrone, Gian Carlo Rasa, Davide Russo, Camillo Sartorio,  
Lorenzo Schembri, Filippo Scilipoti, Gaetano Sferrazza, Piero Strega, Marco  
Taurino, Gerlando Terrasi, Claudio Testa, Gaspare Zarbo, rappresentati e difesi  
dall'avvocato Giuseppe Limblici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza) n. 4592/2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie per cui è causa che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
- Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 dicembre 2024.

**Il Presidente**  
**Claudio Contessa**

**IL SEGRETARIO**